



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

GV/mldb

Decreto del 19.11.2004
Rep. n. 2328-2004
Prot. n. 37852

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge 9.05.1989, n. 168;
- **VISTA** la Legge 19.11.1990, n. 341 e in particolare l'art. 11;
- **VISTO** lo Statuto di Autonomia dell'Università di Verona, emanato con Decreto Rettorale 07.10.1994, n. 6435 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.1994, n. 250 e successive modificazioni;
- **VISTO** l'art. 17, comma 95 della legge 15.05.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dall'università;
- **VISTO** il D.P.R. 27.01.1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' art. 20, comma 8), lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 15.10.1998 n. 9922;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.01.2000 n. 2, serie generale, in particolare l'art. 11;
- **VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 19.09.2001 Prot. n. 12515 e in particolare l'allegato 5 riportante gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- **VISTI** i Decreti Ministeriali 23.12.1999 e 26.06.2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 4.10.2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 8.05.2001, n. 115 ed in particolare l'art. 3;
- **VISTA** la Nota Ministeriale 25.05.2001, n. 822 in materia di autonomia didattica degli atenei;
- **VISTI** i Decreti Ministeriali 11.05.1995 e 3.07.1996 "*Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico*", pubblicati rispettivamente sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 19.07.1995 n. 167 e 11.09.1996 n. 213;
- **VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 01.07.2004;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

- **VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in composizione Ristretta nella seduta del 06.07.2004;
- **VISTO** il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 15.07.2004;
- **VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato Regionale di Coordinamento Veneto nella seduta del 16.07.2004;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 28.09.2004;
- **VISTA** la nota MIUR del 22.10.2004, prot. n. 34085;
- **RITENUTO** che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19.11.1990, n. 341 e della Legge 15.05.1997, n. 127;

DECRETA

La tabella E del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 290 e con lo scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli relativi all'istituzione della Scuola di Specializzazione in Reumatologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA

Art. 291 (Istituzione, finalità e titolo conseguito)

1. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona è istituita la Scuola di Specializzazione in Reumatologia. La Scuola di specializzazione in Reumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica;
2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della Reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.
3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in Reumatologia.
4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 341/90. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepita con il Decreto Legislativo n. 541/92.

Art. 292 (Organizzazione della Scuola)

1. Il corso di specializzazione ha la durata di quattro anni.
2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. L'ordinamento della Scuola disciplina gli specifici standards formativi.

La Scuola di specializzazione in Reumatologia ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Verona.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

3. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti, nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 257/1991.
5. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D. L.vo 257/1991).
6. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, il numero massimo di specializzandi iscrivibili per anno è stabilito in n. 4 unità.
Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della Salute e il MIUR e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla Scuola di specializzazione in Reumatologia non può superare quello totale previsto dallo statuto.
7. Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.
8. I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia possono essere iscritti alla Scuola stessa purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo è disposta la decadenza dall'ammissione alla scuola di specializzazione.

Art. 293 (Piano di studi e di addestramento professionale)

1. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3.
Il Consiglio della Scuola determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
 - a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
 - b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
2. Il piano di studi è determinato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella specifica Tabella A.
L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica Tabella B.

Art. 294 (Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate.
Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio è stato svolto.
4. Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 295 (Esame di Diploma)

1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione in Reumatologia, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione in Reumatologia è nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Verona, secondo la normativa vigente.
3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella seguente tabella B.

Art. 296 (Protocolli di intesa e convenzioni)

1. L'Università su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quando trattasi di più Scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo Decreto Legislativo.
2. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Reumatologia, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola stessa.

Art. 297 (Tabelle)

1. Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la tipologia di ogni singola Scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della Legge 341/1990.
2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del Decreto legislativo n. 257/1991.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari

Area A. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di conoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche.

Settori: BIO/10 Biochimica; BIO/16 Anatomia umana; MED/01 Statistica medica; MED/03 Genetica medica; MED/04 Patologia generale; MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica; MED/09 Medicina Interna; MED/15 Malattie del Sangue; MED/16 Reumatologia.

Area B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche con particolare riguardo alla Immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche.

Settori: MED/05 Patologia clinica, MED/09 Medicina Interna; MED/14 Nefrologia; MED/08 Anatomia patologica; MED/16 Reumatologia, MED/36 Diagnostica per immagini, L-LIN/12 Linguistica inglese.

Area C. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche I

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologia, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre sapere riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche.

Settori: MED/09 Medicina Interna; MED/13 Endocrinologia; MED/16 Reumatologia; MED/34 Medicina fisica e riabilitazione; MED/10 Malattie apparato respiratorio; L-LIN/12 Linguistica inglese.

Area D. Area disciplinare della patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche II

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologia, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre sapere riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica. Per il carattere spesso interdisciplinare delle affezioni reumatiche proseguirà l'approfondimento formativo nelle discipline internistiche e pediatriche

Settori: MED/16 Reumatologia; MED/09 Medicina Interna; MED/38 Pediatria; MED/33 Malattie dell'apparato locomotore; L-LIN/12 Linguistica inglese.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

L'attività didattica formale e seminariale è ripartita fra le diverse aree di insegnamento come di seguito specificato:

I° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Anatomia dell'apparato locomotore	BIO16 30
Biochimica dei tessuti connettivi	BIO10 15
Metabolismo osseo e cartilagineo	BIO10 10
Principi di immunologia generale	MED04 20
Il network citoclinico nelle malattie reumatiche	MED 04 15
Genetica applicata alle malattie reumatiche	MED03 15
Microbiologia di interesse reumatologico	MED07 20
Istocompatibilità e malattie reumatiche	BIO10 15
Statistica medica e biometria	MED01 15
Fisiologia apparato muscolo scheletrico	MED 16 10
Semeiotica dell'apparato locomotore	MED16 25
Disegno di sperimentazioni cliniche in reumatologia	MED16 10

II° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Laboratorio di Immunopatologia	MED05 10
Immunopatologia	MED05 10
Anatomia Patologica delle malattie reumatiche 1^	MED08 15
Anatomia Patologica delle malattie reumatiche 2^	MED08 10
Diagnostica per immagini in reumatologia	MED36 30
Diagnostica ecografica articolare	MED36 20
Diagnostica delle affezioni vascolari	MED16 10
Patologia Clinica della malattie reumatiche 1^	MED05 20
Proteomica clinica	MED05 10
Diagnostica strumentale delle malattie reumatiche	MED16 30
Biomeccanica dell'apparato locomotore	MED16 10
Linguistica inglese	L-LIN12 25

III° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Farmacologia di interesse reumatologico	MED16 10
Epidemiologia delle malattie reumatiche	MED16 10
Clinica delle malattie reumatiche 1^	MED16 20
Terapia delle malattie reumatiche 1^	MED16 20
Terapia delle malattie ossee	MED16 10
Impegno renale in reumatologia	MED16 10
Impegno polmonare in reumatologia	MED16 10
Riabilitazione osteo-articolare	MED34 20
Terapia fisica ed economia articolare	MED34 15
Terapia termale e malattie reumatiche	MED34 20
Impegno sistemico delle malattie reumatiche 1^	MED16 10
Impegno sistemico delle malattie reumatiche 2^	MED16 10
Terapia termale e malattie reumatiche	MED34 10
Linguistica Inglese	L-LIN12 25



IV° ANNO

Insegnamento	Raggruppamento/Ore
Clinica delle malattie reumatiche 2^	MED16 30
Le emergenze reumatologiche	MED16 10
Terapia delle malattie reumatiche 2^	MED16 30
Impegno cardiaco in reumatologia	MED16 10
Affezioni reumatiche e geriatria	MED16 10
Emopatie e reumatologia	MED16 10
Reumo-artropatie professionali	MED16 10
Terapia ortopedica (artroprotesi)	MED33 25
Terapia ortopedica pediatrica	MED33 20
Terapia ortopedica endoscopica	MED33 20
Linguistica Inglese	L-LIN12 25

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

- a) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionale, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della Scuola;
- b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intra-articolari e peri-articolari a scopo terapeutico;
- c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;
- d) aver seguito la procedura di almeno 200 ecografia articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;
- e) aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;
- f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatologiche.

Art. 299 (Pubblicità)

1. Il presente decreto è trasmesso in duplice copia al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 168/89.
2. Il presente decreto, inviato in pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo, entra in vigore dalla data di emanazione.

IL RETTORE
(Prof. Alessandro Mazzucco)